

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**COMUNE DI TRATALIAS**
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**ORIGINALE**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. CONFERMA AZZERAMENTO.	Nr. Progr.	6
	Data	28/03/2017
	Seduta Nr.	3

Adunanza STRAORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 28/03/2017 Ore 16:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
PIRAS MARCO ANTONIO	SINDACO	Assente	
ZARA GIULIO RENATO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lindiri Gianluca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Uccheddu Daniela	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PES EMANUELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CUCCU MAURO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cani Patrizia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cani Alberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Piredda Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Fonnesu Iside	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PISA' GERARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cuccu Claudia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LODDO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	11	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

PIRAS MARCO ANTONIO

Assenti NON giustificati i signori:

PIREDDA STEFANIA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Frau Adalgisa, che provvede alla redazione del presente

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di VICESINDACO, il Sig. PES EMANUELE dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. CONFERMA AZZERAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. **07 presentata in data 21.03.2017** avente ad oggetto: "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. CONFERMA AZZERAMENTO" sulla quale sono stati acquisiti i pareri di legge

IL SINDACO

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO il Decreto Legge del 6 marzo 2014 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, convertito, con modificazioni, in Legge del 2 maggio 2014 n. 68;

PRESO ATTO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato e per l'anno 2014 entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

RICHIAMATE:

- -la Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 19 del 09/09/2014** relativa all' approvazione regolamento TASI
- la Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2016**. Conferma aliquote TASI per l' anno 2016. Azzeramento;
- la Deliberazione della **Giunta Comunale n. 4 del 21.02.2017** relativa al “ Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2017. **Conferma azzeramento.**”

ACCERTATO che i servizi indivisibili erogati dal comune di Tratalias e previsti nella proposta di Bilancio di previsione 2017 sono stimati come riportati nel regolamento TASI così da dettagliato elenco che segue:

SERVIZIO	IMPORTO
POLIZIA LOCALE	50.684,87
ILLUMINAZIONE E VIABILITÀ STRADALE	56.500,00
TERRITORIO E AMBIENTE	18.000,00

CONSIDERATO che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

TENUTO CONTO dell'elevata pressione fiscale generale che va a gravare sulle famiglie e sulle imprese locali, già fortemente colpite dalla crisi economica;

CONSIDERATO che con la Legge n. 232/2016 “legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” permane anche per il 2017 il divieto di aumentare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, blocco già introdotto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 [Legge n. 208/2015] al fine di contenere la pressione tributaria;

RITENUTO doveroso, per questa Amministrazione, non gravare ulteriormente imponendo un aggiuntivo prelievo ma, per contro, attuare una politica che si dimostri di sicuro impatto positivo sui bilanci familiari e delle imprese locali;

RITENUTO pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di disapplicare anche per l'anno 2017 la TASI, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e

per i servizi locali...”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto milleproroghe n. 244 del 30 dicembre 2016 art.5 comma 11 che differisce al 31.03.2017 il termine di applicazione da parte dei Comuni dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 e atti conseguenti;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 446/1997;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi citati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) **Di confermare l'azzeramento**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, dell'aliquota della TASI per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e ss. mm. e ii.;
- 2) **Di trasmettere** telematicamente la deliberazione consigliare al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

IL SINDACO
Dr. Agr. Piras Marco Antonio

IL VICE SINDACO



FAVOREVOLE Li _____	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49, T.U. D.lgs. 267/2000)
	IL RESPONSABILE SERVIZIO Rag. Ennas Maria Rita

FAVOREVOLE Li _____	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49, 151 T.U. D.lgs. 267/2000)
	IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Ennas Maria Rita

Si attesta la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo dei quali la presente costituisce atto di esecuzione. Li _____	UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE (art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000)
	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Frau Adalgisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente;

PRESENTI 11

VOTI FAVOREVOLI 9 (nove)

ASTENUTI 2 (due: Fonnesu Iside, Cuccu Claudia)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 07 come esposta in premessa.

Per i motivi citati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) **Di confermare l'azzeramento**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, dell'aliquota della TASI per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e ss. mm. e ii.;
- 2) **Di trasmettere** telematicamente la deliberazione consigliare al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

SUCCESSIVAMENTE stante l'urgenza, il Consiglio con separata votazione espressa in forma palese

PRESENTI 11

VOTI FAVOREVOLI 9 (nove)

ASTENUTI 2 (due: Fonnesu Iside, Cuccu Claudia)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **6** Data Delibera **28/03/2017**

OGGETTO

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. CONFERMA AZZERAMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 23/03/2017 IL RESPONSABILE ENNAS MARIA RITA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 23/03/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI ENNAS MARIA RITA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 28/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
PES EMANUELE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Frau Adalgisa

[Handwritten signature of the Secretary]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/04/2017 al 19/04/2017 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Tratalias, li 04/04/2017

Addi, 04/04/2017

IL Segretario

Frau Adalgisa

[Handwritten signature of the Secretary]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 14/04/2017

IL Segretario

Frau Adalgisa

[Handwritten signature of the Secretary]